

Definition of Permanent Establishment in Italian Tax Code

Art. 162

Stabile organizzazione

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 169, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello Stato.

2. L'espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare:

- a) una sede di direzione;
- b) una succursale;
- c) un ufficio;
- d) un'officina;
- e) un laboratorio;

f) una miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturale, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali, anche in zone situate al di fuori delle acque territoriali in cui, in conformità al diritto internazionale consuetudinario ed alla legislazione nazionale relativa all'esplorazione ed allo sfruttamento di risorse naturali, lo Stato può esercitare diritti relativi al fondo del mare, al suo sottosuolo ed alle risorse naturali;

f-bis) una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso.

3. Un cantiere di costruzione o di montaggio o di installazione, ovvero l'esercizio di attività di supervisione ad esso connesse, è considerato «stabile organizzazione» soltanto se tale cantiere, progetto o attività abbia una durata superiore a tre mesi.

4. Fermi restando i commi da 1 a 3, la dizione «stabile organizzazione» non comprende:

- a) l'uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;
- b) la disponibilità di beni o merci appartenenti all'impresa immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;

Art. 162

Permanent establishment

1. Without prejudice to the provisions of Article 169, for the purposes of income tax and regional tax on productive activities pursuant to Legislative Decree No 446 of 15 December 1997, the term "permanent establishment" means a fixed place of business through which a non-resident enterprise carries on all or part of its activity in the territory of the State.

2. The term "permanent establishment" includes in particular:

- (a) a place of management;
- (b) a branch;
- (c) one office;
- (d) a workshop;
- (e) a laboratory;

(f) a mine, an oil or gas field, a quarry or other place of extraction of natural resources, including in areas outside territorial waters where, in accordance with customary international law and national law concerning the exploration and exploitation of natural resources, the State may exercise rights over the sea-bed, its subsoil and natural resources;

(f-bis) a significant and continuous economic presence within the territory of the State, built in such a way as not to result in its physical presence within that territory.

3. A construction, assembly or installation site, or the exercise of supervision activities related thereto, shall be considered a 'permanent establishment' only if such a site, project or activity has a duration of more than three months.

4. Subject to paragraphs 1 to 3, the term "permanent establishment" shall not include:

- (a) the use of an installation for the sole purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the undertaking;
- (b) the availability of goods or merchandise belonging to the undertaking which are stored for the sole purpose of storage, display or delivery;

c) la disponibilità di beni o merci appartenenti all'impresa immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;

d) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;

e) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dello svolgimento, per l'impresa, di ogni altra attività;

f) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dell'esercizio combinato delle attività menzionate nelle lettere da a) ad e).

4-bis. Le disposizioni del comma 4 si applicano a condizione che le attività di cui alle lettere da a) a e) o, nei casi di cui alla lettera f), l'attività complessiva della sede fissa d'affari siano di carattere preparatorio o ausiliario.

5. Il comma 4 non si applica ad una sede fissa d'affari che sia utilizzata o gestita da un'impresa se la stessa impresa o un'impresa strettamente correlata svolge la sua attività nello stesso luogo o in un altro luogo nel territorio dello Stato e lo stesso luogo o l'altro luogo costituisce una stabile organizzazione per l'impresa o per l'impresa strettamente correlata in base alle previsioni del presente articolo, ovvero l'attività complessiva risultante dalla combinazione delle attività svolte dalle due imprese nello stesso luogo, o dalla stessa impresa o da imprese strettamente correlate nei due luoghi, non sia di carattere preparatorio o ausiliario, purché le attività svolte dalle due imprese nello stesso luogo, o dalla stessa impresa, o dalle imprese strettamente correlate nei due luoghi, costituiscano funzioni complementari che siano parte di un complesso unitario di operazioni d'impresa.

6. Ferme le disposizioni dei commi 1 e 2 e salvo quanto previsto dal comma 7, se un soggetto agisce nel territorio dello Stato per conto di un'impresa non residente e abitualmente conclude contratti o opera ai fini della conclusione di contratti senza

(c) the availability of goods or merchandise belonging to the undertaking which are stored for the sole purpose of processing by another undertaking;

(d) the availability of a fixed place of business used only for the purposes of acquiring goods or merchandise or collecting information for the enterprise;

(e) the availability of a fixed place of business used exclusively for the purpose of pursuing any other activity for the undertaking;

(f) the availability of a fixed place of business used exclusively for the purpose of the combined pursuit of the activities mentioned in points (a) to (e).

4-bis. The provisions of paragraph 4 shall apply on condition that the activities referred to in letters a) to e) or, in the cases referred to in letter f), the overall activity of the fixed place of business are of a preparatory or auxiliary nature.

5. Paragraph 4 shall not apply to a fixed place of business used or managed by an undertaking if the same undertaking or a closely related undertaking carries on its activity in the same place or in another place within the territory of the State and the same place or other place constitutes a permanent establishment for the undertaking or the closely related undertaking within the meaning of this Article, or the overall activity resulting from a combination of the activities carried out by the two undertakings in the same place, or by the same undertaking or by closely related undertakings in the two places, is not of a preparatory or ancillary nature, provided that the activities carried out by the two undertakings in the same place, or by the same undertaking, or by closely related undertakings in the two places, constitute complementary functions which form part of a unitary series of business transactions.

6. Without prejudice to the provisions of paragraphs 1 and 2 and subject to the provisions of paragraph 7, if a person acts in the territory of the State on behalf of a non-resident undertaking and habitually concludes contracts or acts for

modifiche sostanziali da parte dell'impresa e detti contratti sono in nome dell'impresa, oppure relativi al trasferimento della proprietà, o per la concessione del diritto di utilizzo, di beni di tale impresa o che l'impresa ha il diritto di utilizzare, oppure relativi alla fornitura di servizi da parte di tale impresa, si considera che tale impresa abbia una stabile organizzazione nel territorio dello Stato in relazione a ogni attività svolta dal suddetto soggetto per conto dell'impresa, a meno che le attività di tale soggetto siano limitate allo svolgimento delle attività di cui al comma 4 le quali, se esercitate per mezzo di una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare questa sede fissa una stabile organizzazione ai sensi delle disposizioni del medesimo comma 4.

7. Il comma 6 non si applica quando il soggetto, che opera nel territorio dello Stato per conto di un'impresa non residente, svolge la propria attività in qualità di agente indipendente e agisce per l'impresa nell'ambito della propria ordinaria attività. Tuttavia, quando un soggetto opera esclusivamente o quasi esclusivamente per conto di una o più imprese alle quali è strettamente correlato, tale soggetto non è considerato un agente indipendente, ai sensi del presente comma, in relazione a ciascuna di tali imprese.

7-bis. Ai soli fini del presente articolo, un soggetto è strettamente correlato ad un'impresa se, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze rilevanti, l'uno ha il controllo dell'altra ovvero entrambi sono controllati da uno stesso soggetto. In ogni caso, un soggetto è considerato strettamente correlato ad un'impresa se l'uno possiede direttamente o indirettamente più del 50 per cento della partecipazione dell'altra o, nel caso di una società, più del 50 per cento del totale dei diritti di voto e del capitale sociale, o se entrambi sono partecipati da un altro soggetto, direttamente o indirettamente, per più del 50 per cento della partecipazione, o, nel

the purpose of concluding contracts without substantial modifications by the undertaking and those contracts are in the name of the undertaking, or relating to the transfer of ownership, or the granting of the right of use, of goods of that undertaking or that the undertaking has the right to use, or relating to the provision of services by such an undertaking, such an undertaking shall be deemed to have a permanent establishment within the territory of the State in relation to any activity pursued by such an undertaking on behalf of the undertaking, unless the activities of such an undertaking are limited to the carrying on of the activities referred to in paragraph 4 which, if pursued through a fixed establishment, would not permit that establishment to be regarded as a permanent establishment pursuant to the provisions of that paragraph 4.

7. Paragraph 6 shall not apply when the entity, which operates in the territory of the State on behalf of a non-resident enterprise, carries out its activity as an independent agent and acts for the enterprise in the ordinary course of its business. However, where a person acts exclusively or almost exclusively on behalf of one or more undertakings to which he is closely related, that person shall not be considered to be an independent agent within the meaning of this subparagraph in respect of each of those undertakings.

7-bis. For the sole purpose of this Article, a person is closely related to an undertaking if, taking into account all the relevant facts and circumstances, one has control of the other or both are controlled by the same person. In any case, a person is considered closely related to a company if the one directly or indirectly owns more than 50 per cent of the participation of the other or, in the case of a company, more than 50 per cent of the total voting rights and share capital, or if both are held by another person, directly or indirectly, for more than 50 per cent of the participation, or, in the case of a company,

<p>caso di una società, per più del 50 per cento del totale dei diritti di voto e del capitale sociale.</p> <p>8. Nonostante quanto previsto dal comma 7, non costituisce stabile organizzazione dell'impresa il solo fatto che la stessa eserciti nel territorio dello Stato la propria attività per mezzo di un raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, o di un mediatore marittimo di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 478, che abbia i poteri per la gestione commerciale o operativa delle navi dell'impresa, anche in via continuativa.</p> <p>9. Il fatto che un'impresa non residente con o senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato controlli un'impresa residente, ne sia controllata, o che entrambe le imprese siano controllate da un terzo soggetto esercente o no attività d'impresa non costituisce di per sé motivo sufficiente per considerare una qualsiasi di dette imprese una stabile organizzazione dell'altra.</p> <p>Articolo così modificato dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205.</p>	<p>for more than 50 per cent of the total voting rights and share capital.</p> <p>8. Notwithstanding the provisions of paragraph 7, the sole fact that an enterprise carries on its activity in the territory of the State through a shipping agent pursuant to Law No 135 of 4 April 1977 or a shipping broker pursuant to Law No 478 of 12 March 1968, who has the powers for the commercial or operational management of the enterprise's ships, even on a continuous basis, shall not constitute a permanent establishment of the enterprise.</p> <p>9. The fact that a non-resident enterprise with or without a permanent establishment in the territory of the State controls a resident enterprise, is controlled by it, or that both enterprises are controlled by a third party, whether or not engaged in a business, shall not in itself be sufficient reason to regard any of those enterprises as a permanent establishment of the other.</p> <p>Article amended by L. 27 December 2017, no. 205.</p>